



**Comune di Piacenza**  
**IL SINDACO**

**Ordinanza n. 418 del 13/07/2015**

**Oggetto: OSSERVANZA NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che esiste un disagio segnalato dai cittadini determinato dalla noncuranza con la quale sovente, le deiezioni liquide dei cani vengano lasciate dai loro detentori sul suolo pubblico (quali marciapiedi, strade, piazze) e muri di affaccio degli stabili anche privati, ovunque si trovino, pregiudicando la vivibilità della città con conseguenti rischi per la salute pubblica con particolare riferimento alle fasce più esposte, come per esempio i bambini, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

**CONSIDERATA** che l'elevata temperatura del periodo estivo, favorisce il diffondersi di odori sgradevoli causati dall'evaporazione delle deiezioni liquide dei cani, lasciate sul suolo pubblico (quali marciapiedi, strade, piazze) e muri di affaccio degli stabili anche privati dai conduttori degli animali i quali, oltre l'impegno profuso, debbono dimostrare di esercitare sufficienti conoscenze e capacità educative ;

**RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano, rammentando sempre che i conduttori del cane che hanno insegnato gli autocontrolli necessari alla convivenza di vita urbana, avranno un animale non solo abituato ad effettuare le deiezioni liquide fuori casa, ma anche in un posto "idoneo", come per esempio aree verdi o in opportuni luoghi decisi dal conduttore con un comportamento civile e responsabile, al fine di preservare l'igiene ed il decoro ambientale;

**RITENUTO** quindi necessario provvedere affinché le deiezioni liquide vengano immediatamente lavate mediante versamento di acqua da parte dei proprietari dei cani o da persone incaricate alla loro conduzione, i quali dovranno quindi bagnare e pulire, per quanto possibile l'area interessata, dotandosi di adeguati contenitori d'acqua;

**VISTI:**

il vigente Regolamento di gestione del servizio rifiuti urbani;

il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile in città

gli artt 50 e 7 bis del D. L.vo n. 267 del 18 maggio 2000;

la Legge Regione Emilia Romagna n. 19 del 4 maggio 1992 in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica;

la Legge n. 689 del 21 novembre 1981;

l'art. 45 del vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche solo temporaneamente incaricati della loro custodia o conduzione di:

1) ridurre il più possibile il rischio che detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi quali muri di affaccio degli stabili o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, intervenendo anche preventivamente ove possibile , con atteggiamenti nel pieno rispetto del benessere animale, tali da far desistere dall'azione l'animale stesso;

2) lavare immediatamente (tranne che nei periodi gelivi) le eventuali deiezioni liquide prodotti dagli animali, su area pubblica o di uso pubblico (quali marciapiedi, strade, piazze) e muri di affaccio degli stabili anche privati o i mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro della città, dotandosi di adeguati contenitori d'acqua;

3) di assicurarsi che le deiezioni dell'animale non vengano effettuate su soglie di immobili e bocche di lupo di cantine;

gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani da guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale ed ai cani in dotazione alle forze di Polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni.

## **AVVERTE**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità). Rimane comunque a carico del trasgressore il ripristino dei luoghi.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli atti sui quali si basa la presente Ordinanza sono depositati presso il Servizio Ambiente, Parchi e Protezione Civile del Comune di Piacenza, viale Beverora n. 57 – 29121 Piacenza, tel. 0523 492504 – Responsabile del Procedimento Ing. Gaetano Fedele.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, entro sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

## **DISPONE**

- a) che alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale , nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.
- b) che il presente provvedimento sia:

1. reso noto a tutti i cittadini ed agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione;
2. trasmesso per quanto di competenza:
  - Alla Polizia Provinciale;
  - Al Comando di Polizia Municipale;
  - Alle Guardie Ecologiche volontarie.

Piacenza, lì 13/07/2015

**Sottoscritta dal Sindaco  
DOSI PAOLO  
con firma digitale**